

STATUTO

HOLDING CAMERA S.R.L.

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO

Sede legale: ROMA RM VIA DE' BURRO' 147

Codice fiscale: 07729801006

Numero Rea: RM - 1052154

Indice

Parte 1 - Protocollo del 23-06-2008 - Statuto completo	2
--	---

**STATUTO DELLA SOCIETÀ
HOLDING CAMERA S.R.L.**

- TITOLO I -

Denominazione - Sede e domicilio del socio - Durata - Oggetto

Articolo 1

Denominazione

1.1 E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "Holding Camera S.r.l." (di seguito la "Società").

Articolo 2

Sede e domicilio del socio

2.1 La Società ha sede nel comune di Roma.

2.2 Il domicilio del socio, per ogni rapporto con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti di legge presso il domicilio risultante dal libro dei soci, tenuto conto delle variazioni di domicilio comunicate dal socio alla Società.

Articolo 3

Durata

3.1 La durata della Società è stabilita sino al 31 dicembre 2100, fatte salve le cause di scioglimento anticipato previste dalla legge.

3.2 La durata della Società potrà essere prorogata o la Società potrà essere anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea.

Articolo 4

Oggetto

4.1 La Società ha per oggetto: lo svolgimento, in via prevalente e non nei confronti del pubblico, di attività di assunzione, acquisto, detenzione, gestione e cessione di partecipazioni di qualsivoglia natura, ed a titolo esemplificativo di azioni, quote, diritti di voto, warrants, opzioni, obbligazioni convertibili in azioni, in società e/o enti, costituiti o costituendi, in Italia e all'estero.

4.2 E' espressamente escluso dall'attività statutaria il rilascio di garanzie, sia pure nell'interesse di società partecipate, ma a favore di terzi, laddove tale attività non abbia carattere residuale e non sia svolta in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale.

4.3 E' espressamente esclusa dall'attività sociale la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari disciplinati dal T.U.F. (D. Lgs. 24 febbraio 1998 n° 58), nonché l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di prestazione di servizi di pagamento e di intermediazione in cambi e ogni altra attività di cui all'art. 106 T.U.B. (D. Lgs. 1 settembre 1993 n° 385).

4.4 E' altresì esclusa, in maniera tassativa, qualsiasi attività che sia riservata agli iscritti in albi professionali previsti dal T.U.F..

- TITOLO II -

Capitale sociale - Partecipazioni

Articolo 5

Capitale sociale - Partecipazioni

5.1 Il capitale sociale è di euro 200.000 (duecentomila/00).

Vincenzo Alfano

5.2 Il capitale sociale può essere aumentato mediante conferimenti in denaro, di beni in natura, di crediti, di ogni altro elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica ovvero mediante compensazione di debiti liquidi ed esigibili della Società.

5.3 Le quote della Società sono intrasferibili.

5.4 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione al presente Statuto.

5.5 Per il fabbisogno finanziario della Società, il socio può effettuare versamenti infruttiferi in conto capitale, anche in misura non proporzionale alle rispettive partecipazioni, nonché finanziamenti con obbligo di rimborso, fruttiferi ed infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi della normativa in materia bancaria e creditizia.

5.6 La Società può emettere titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 c.c..

- TITOLO III -

Decisioni del socio

Articolo 6

Assemblea - Convocazione - Costituzione - Deliberazioni

6.1 L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione o dal suo Presidente. In caso di impossibilità degli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale.

6.2 L'assemblea viene convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in uno dei paesi membri dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fax o e-mail, recapitata almeno otto giorni prima dell'adunanza al socio iscritto nel libro dei soci al rispettivo domicilio ivi indicato ovvero, in caso di urgenza, almeno cinque giorni prima dell'adunanza.

6.3 L'avviso di convocazione deve indicare:


- il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea in prima e seconda convocazione;
- le materie all'ordine del giorno.

6.4 Nell'avviso di convocazione può essere indicata anche una data ulteriore fissata per la seconda convocazione dell'assemblea, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita. L'assemblea di seconda convocazione non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione e deve svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nell'avviso di convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

6.5 In mancanza delle formalità di convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita e atta a deliberare quando ad essa sia rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci siano informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. Le decisioni così assunte dall'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori e ai sindaci che sono rimasti assenti.

6.6 L'assemblea è competente per:

- (a) approvare il bilancio sociale e la distribuzione degli utili;
- (b) nominare e revocare gli amministratori;
- (c) nominare, nei casi previsti dall'art. 2477 c.c., i sindaci ed il presidente del collegio sindacale nonché il soggetto al quale viene eventualmente demandato il controllo contabile;
- (d) determinare il compenso degli amministratori, dei sindaci e del soggetto al quale viene eventualmente demandato il controllo contabile;
- (e) modificare lo statuto;



(f) decidere di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti del socio.

L'assemblea relativamente alle materie di sua competenza di cui sopra alla lettera (a), deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero, nel caso in cui la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e negli altri casi ogni qualvolta si renda necessario o opportuno.

Articolo 7

Presidenza dell'assemblea

7.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio d'amministrazione o dall'amministratore unico o, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea stessa a maggioranza assoluta del capitale sociale.

7.2 Nei casi di legge, o quando ciò è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessario l'intervento del segretario.

7.3 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbali redatti e sottoscritti dal presidente e dal segretario o dal notaio dell'assemblea nei modi di legge.

Articolo 8

Intervento e rappresentanza

8.1 Per l'intervento e la rappresentanza in assemblea si rimanda alle disposizioni di legge. In particolare, il socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altra persona anche non socia.

8.2 L'assemblea può tenersi con il presidente dell'assemblea ed il socio dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede ed è, pertanto, necessario che:

(a) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo allo stesso, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

- TITOLO IV -


Amministrazione e rappresentanza

Articolo 9

Organo amministrativo

9.1 La Società è amministrata da un amministratore unico ovvero da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri, anche diversi dal socio, compresi tra un minimo di tre ad un massimo di cinque, numero che viene di volta in volta determinato all'atto della nomina da parte dell'assemblea.

9.2 L'assemblea determina, all'atto della nomina, la durata in carica dell'amministratore unico o dei membri del consiglio di amministrazione e tra questi ultimi può nominare il presidente. Gli amministratori scadono alla data dell'assemblea



convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Articolo 10

Poteri

10.1 L'organo amministrativo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione, ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, fatta eccezione per quanto espressamente riservato per legge alla competenza dell'assemblea e per quanto previsto dal presente Statuto.

10.2 Il consiglio di amministrazione è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

(a) l'indicazione di quali tra gli amministratori, oltre al presidente e all'amministratore delegato, hanno la rappresentanza della Società; e

b) l'emissione di titoli di debito ai sensi dell'articolo 2483 c.c..

10.3 All'amministratore unico od al presidente del consiglio di amministrazione ed ai vicepresidenti eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

10.4 Ai consiglieri delegati, direttori generali, direttori e procuratori eventualmente nominati è attribuita la rappresentanza della società nei limiti dei poteri conferiti.

Articolo 11

Riunioni del consiglio

11.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede della Società od altrove, purché in Unione Europea, su convocazione del presidente o dell'amministratore delegato oppure quando ne sia fatta richiesta da parte del collegio sindacale, se nominato.

11.2 L'avviso di convocazione, da inviarsi per scritto a ciascun amministratore e sindaco effettivo anche a mezzo telefax ed e-mail, almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero un giorno in caso di urgenza, dovrà indicare:

(a) il luogo della riunione;


(b) la data e l'ora dell'adunanza;

(c) le materie all'ordine del giorno.

11.3 In mancanza delle formalità di convocazione, il consiglio di amministrazione si reputa regolarmente costituito e può validamente deliberare qualora tutti i componenti del consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi (se nominati) siano presenti e consentano espressamente alla trattazione dei temi all'ordine del giorno.

11.4 E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti; verificandosi tali presupposti, il consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente della seduta dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

11.5 Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza, da altro amministratore all'uopo designato dal presidente del consiglio stesso.



Articolo 12

Deliberazioni del consiglio

12.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

12.2 Delle deliberazioni si fa constare per mezzo di verbali firmati dal presidente della riunione e dal segretario.

Articolo 13

Compensi degli Amministratori

13.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. L'assemblea può attribuire agli stessi compensi.

13.2 La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Articolo 14

Delega al Consiglio di Amministrazione della facoltà di aumentare il capitale sociale

14.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2481 del c.c. viene espressamente delegata all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale a pagamento, anche mediante conferimenti in natura ed anche in via scindibile, in una o più tranches entro il 30 (trenta) giugno 2010 (duemiladieci) fino all'ammontare massimo di 250.000.000,00 (duecentocinquantomilioni/00) di euro.

- TITOLO V -

Collegio Sindacale e controllo contabile

Articolo 15

Sindaci e controllo contabile

15.1 Il socio può nominare un collegio sindacale o un revisore contabile, anche società di revisione. La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di cui all'articolo 2477, secondo e terzo comma, codice civile.

15.2 Il collegio sindacale è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti nominati ai sensi di legge e rieleggibili. Le attribuzioni, doveri e durata sono quelli stabiliti dalla legge in tema di società per azioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo paragrafo 15.3 in tema di controllo contabile.


15.3 I componenti del collegio sindacale sono scelti tra coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla normativa vigente.

15.4 Il collegio sindacale viene convocato dal presidente o da un altro sindaco effettivo mediante avviso di convocazione, da inviarsi per scritto a ciascun sindaco effettivo anche a mezzo telefax ed e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero due giorni in caso di urgenza, avviso che dovrà indicare:

- (a) il luogo della riunione;
- (b) la data e l'ora dell'adunanza;
- (c) le materie all'ordine del giorno.

15.5 In mancanza delle formalità di convocazione, il collegio sindacale si reputa regolarmente costituito e può validamente deliberare qualora tutti i sindaci effettivi siano presenti e consentano espressamente alla trattazione dei temi all'ordine del giorno.

15.6 Il collegio sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci effettivi e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.



15.7 E' ammessa la possibilità che le riunioni del collegio sindacale si tengano per teleconferenza e/o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati con certezza e sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, l'adunanza del collegio sindacale si considererà tenuta nel luogo in cui si trova colui che presiede la riunione e colui che ne redige il verbale, al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

15.8 Il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale ovvero da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della giustizia, secondo le determinazioni dell'assemblea o comunque nei casi di legge. In tal caso, l'incarico del controllo contabile al revisore o alla società di revisione è conferito dall'assemblea stessa, sentito il collegio sindacale, la quale determina il relativo corrispettivo per l'intera durata dell'incarico; l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. Sono fatte salve diverse disposizioni di legge inderogabili in tema di controllo o revisione contabile.

- TITOLO VI -

Bilancio ed utili

Articolo 16

Esercizio sociale

16.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 17

Ripartizione degli utili

17.1 L'utile netto risultante dal bilancio annuale è così ripartito:

(a) il cinque per cento alla riserva legale, fino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;

(b) il residuo al socio, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

17.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

- TITOLO VII -

Scioglimento e Liquidazione - Clausola Compromissoria - Disposizioni finali

Articolo 18

Scioglimento e Liquidazione

18.1 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 19

Clausola Compromissoria

19.1 Le controversie tra il socio e la Società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere risolte da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma. Il procedimento arbitrale è regolato dagli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 5 del 17 gennaio 2003 e successive modificazioni.

Articolo 20

Rinvio alle norme di legge

20.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge.

